



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza del responsabile n. 141 del 04-07-2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA "SPORTFUL DOLOMITI GRAVEL" CON PARTENZA A FELTRE (BL) IN PRÀ DEL MORO, VENERDÌ 11 E SABATO 12 LUGLIO 2025. MODIFICHE TEMPORANEE ALL'ORDINARIA VIABILITÀ.

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 123 del reg. del TULPS, con allegate richieste logistiche, a firma del Presidente del Società Sportiva Dilettantistica Pedale Feltrino srl con sede in Feltre via Montelungo n.21, CF 00742450257, pervenuta in data 01/07/2025 e protocollata al n. 21024, riferita all'evento sportivo non competitivo denominato "Sportful Dolomiti Gravel", in programma per venerdì e sabato 11 e 12 luglio 2025 con partenza in Feltre, Prà del Moro e arrivo a Pedavena (BL), parco birreria Castello. La partenza è libera dalle ore 21.30 alle 22.30 del 11/07/2025 e dalle 06.00 alle 08.00 del 12/07/2025 per il percorso lungo di 192 km e dalle ore 07.00 alle 09.00 del 12/07/2025 per il percorso corto e medio, 60 km e 80 km;

VISTO il nulla osta allo svolgimento della manifestazione emesso dal Comune di Feltre (BL) in data 04 luglio 2025, protocollo numero 21452;

PRESO ATTO delle ulteriori esigenze viabilistiche, espresse dal Presidente del comitato organizzatore con nota del 17 aprile 2025 prot. n.12896;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'ufficio viabilità del comune di Feltre;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 19-05-2025 avente per oggetto: "*manifestazioni sportive promosse dalla s.s.d. pedale feltrino s.r.l.: 23^ "Castelli 24 Ore", 30^ "Mini Gran Fondo Sportful" mtb, 30^ "Sportful Dolomiti Race" e 4^ "Sportful Dolomiti Gravel"- riconoscimento, localizzazione e rilascio pareri ai fini dello svolgimento.*"

ATTESO che la proposta del presente provvedimento è stata redatta dal Comando di Polizia Locale;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art.7 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le modifiche temporanee alla circolazione concordate con l'organizzazione nel territorio del Comune di Feltre al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti all'evento in oggetto e della circolazione stradale in generale;

VISTO il Decreto del Sindaco n.24 in data 16/09/2025 concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale in carica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.289 09-12-2025, avente per oggetto: "modifiche alla macrostruttura e al funzionigramma dell'ente";

VISTI gli artt. 6, 7, 9 comma 7-bis, 20 e 43 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 (nuovo codice della strada) e le successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA

l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione:

dalle ore 18.00 di venerdì 11 luglio 2025 alle ore 11.00 di sabato 12 luglio 2025, il divieto circolazione veicolare e di sosta con possibilità di rimozione forzata su metà piazzale di Prà del Moro nel senso longitudinale, limitatamente alla porzione Nord (fronte pista cavalli).

DISPONE

altresì che:

- **L'organizzazione dell'evento, anche in collaborazione con La Dumia Soc. Coop. Incaricata dal Comune di Feltre, disporrà per la posa della segnaletica stradale regolamentare idonea a rendere efficace la presente ordinanza. I divieti di sosta devono essere esposti, a tal fine, almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione.**
- **l'organizzazione della manifestazione è autorizzata a rimuovere, in tutto o in parte, la segnaletica che rende efficace il presente atto, qualora ritenga cessate le esigenze che ne hanno motivato l'emissione;**
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso, **nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione** o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza.
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico ed a ogni altro pregiudizievole fenomeno;
- gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.

AR/ar

II DIRIGENTE
BOLZONELLO MANUELA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005)